



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 195/18

Lussemburgo, 12 dicembre 2018

Sentenza nella causa T-358/17
Mubarak/Consiglio

Il Tribunale conferma le decisioni del Consiglio del 2017 e del 2018 di prorogare le misure restrittive adottate nei confronti dell'ex presidente egiziano Mubarak, sulla base dei procedimenti giudiziari in corso per distrazione di fondi pubblici egiziani

Il Consiglio aveva a sua disposizione elementi, riguardanti il contesto politico e giudiziario in Egitto nonché i procedimenti giudiziari di cui il sig. Mubarak era oggetto, sufficienti per poter adottare tali decisioni

In seguito agli eventi politici verificatisi in Egitto a partire dal gennaio 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 21 marzo 2011, una decisione¹ concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone, entità o organismi ad esse associati.

Tale decisione, che è stata prorogata negli anni successivi, segnatamente nel 2017 e nel 2018, designa, in particolare, il sig. Hosni Mubarak, ex presidente egiziano, in quanto persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimenti giudiziari per distrazione di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Il sig. Mubarak ha domandato al Tribunale dell'Unione europea di annullare gli atti recanti la proroga della decisione del Consiglio.

Nell'odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma le decisioni del Consiglio del 2017 e del 2018 recanti proroga del congelamento di capitali.

Il Tribunale esamina, innanzitutto, la legittimità della proroga delle misure restrittive nel loro insieme, contestata dal sig. Mubarak facendo valere l'articolo 277 TFUE.

In primo luogo, esso ricorda che la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi e suscettibili di sindacato giurisdizionale. Nella fattispecie, le decisioni di proroga si collocano nell'ambito di una politica di sostegno alle autorità egiziane fondata in particolare su obiettivi di consolidamento e di sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e dei principi del diritto internazionale. Di conseguenza, tali decisioni possono essere considerate come rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (PESC) e potevano essere adottate sulla base dell'articolo 29 TUE.

Inoltre, il Tribunale rileva che, anche supponendo che la situazione in Egitto sia evoluta dal 2011, eventualmente anche in senso contrario al processo di democratizzazione, le decisioni del Consiglio continuano nondimeno a rientrare nell'ambito della PESC.

Dopo aver esaminato se, nel prorogare la propria decisione, il Consiglio non abbia manifestamente trascurato l'importanza e la gravità degli elementi relativi al contesto politico e giudiziario egiziano, il Tribunale ricorda, in primis, che le misure restrittive sostengono una transizione pacifica verso la formazione di un governo civile e democratico in Egitto. Per conservare il loro effetto utile, tali misure devono quindi, in via di principio, essere mantenute fino alla conclusione dei procedimenti

¹ La decisione 2011/172/PESC del Consiglio dell'Unione europea (GU 2011, L 76, pag. 63).

giudiziari in Egitto. Ne consegue che esse non dipendono dai cambiamenti di governo succedutisi in tale paese dall'adozione della decisione.

In secondo luogo, il Tribunale afferma che dagli elementi prodotti dal sig. Mubarak non risulta che, a causa delle evoluzioni politiche e giudiziarie alle quali egli fa riferimento, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'ambito dei procedimenti giudiziari egiziani sia sistematicamente compromesso. .Peraltro, dagli elementi prodotti dalle autorità egiziane emerge che il quadro normativo nel quale si collocano detti procedimenti offre garanzie effettive in materia di tutela giurisdizionale e, in particolare, in materia di mezzi di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione egiziana.

Pertanto, esso constata che il sig. Mubarak non ha dimostrato la manifesta inidoneità degli atti del Consiglio rispetto agli obiettivi da essi perseguiti.

Il Tribunale esamina, poi, gli argomenti relativi ad asserite violazioni di taluni diritti fondamentali del medesimo nell'ambito dei procedimenti giudiziari egiziani.

Riguardo agli argomenti relativi a violazioni del diritto a un ricorso effettivo e della presunzione di innocenza da parte delle autorità egiziane, il Tribunale osserva, in via preliminare, che il Consiglio può fondarsi sui procedimenti giudiziari in corso in Egitto soltanto qualora sia ragionevole attendersi che le decisioni adottate all'esito di detti procedimenti saranno affidabili, vale a dire, se esse non saranno inficiate da un diniego di giustizia o da arbitrarietà. Il Consiglio può quindi essere obbligato a compiere talune verifiche presso le autorità egiziane in presenza di informazioni idonee a far sorgere legittimi dubbi.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che gli elementi prodotti dal sig. Mubarak riguardano, in parte, la situazione generale dallo Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Egitto e non presentano alcun nesso apparente con i procedimenti giudiziari cui egli è sottoposto. Inoltre, gli elementi riguardanti i procedimenti penali non riflettono mancanze di imparzialità o di indipendenza delle autorità egiziane. Di conseguenza, essi non sono idonei a far sorgere legittimi dubbi nel Consiglio.

Per quanto concerne l'asserita violazione dei criteri generali della decisione, il Tribunale ricorda, preliminarmente, che la nozione di «distrazione di fondi pubblici» ingloba qualsiasi utilizzazione illecita di risorse appartenenti agli enti pubblici egiziani o che sono poste sotto il loro controllo. In via di principio, non compete al Consiglio esaminare e valutare esso stesso la correttezza e la rilevanza degli elementi sui quali si fondano i procedimenti penali a carico del sig. Mubarak. È sufficiente verificare se quest'ultimo sia sottoposto a uno o più procedimenti giudiziari in corso riguardanti il perseguimento penale di fatti che possono integrare il reato di distrazione di fondi pubblici.

Nel caso in esame, il Tribunale constata, in particolare, che, sebbene il sig. Mubarak abbia stipulato con le autorità egiziane un accordo ai sensi del quale egli ha rimborsato tutte le somme distratte nell'ambito di una vicenda di ristrutturazione di residenze private, tale procedura di conciliazione non risultava conclusa alla data di adozione degli atti impugnati. Infatti, il procuratore generale egiziano osserva che la sua proposta di restituire gli importi distratti non è stata indirizzata al comitato competente per la stipula di tale accordo. Pertanto, il Tribunale dichiara che legittimamente il Consiglio ha considerato che, nel caso in esame, il sig. Mubarak continuava ad essere oggetto di un procedimento giudiziario per distrazione di fondi pubblici.

Oltre a ciò, il Consiglio ben può tenere conto anche di indagini in corso, finalizzate ad accertare la responsabilità della persona di cui trattasi per fatti di distrazione di fondi pubblici, ivi comprese indagini condotte dal procuratore generale egiziano, che è un'autorità giudiziaria.

Riguardo ai diritti della difesa del sig. Mubarak, il Tribunale constata che il Consiglio gli ha trasmesso, in tempo utile, le informazioni a suo riguardo fornite dalle autorità egiziane prima dell'adozione degli atti impugnati. Inoltre, il fatto che il Consiglio non abbia espressamente indicato al sig. Mubarak la rilevanza dei vari procedimenti giudiziari indicati dalle autorità egiziane come a

suo carico è privo di incidenza concreta sui suoi diritti della difesa. Infine, il Consiglio ha risposto alle principali obiezioni sollevate dal sig. Mubarak prima di adottare le decisioni impugnate.

Da ultimo, con riferimento all'asserita limitazione ingiustificata e sproporzionata del suo diritto di proprietà e al pregiudizio per la sua reputazione, il Tribunale ricorda che il Consiglio ha un ampio potere discrezionale e che solo il carattere manifestamente inidoneo delle misure restrittive può inficiare la loro legittimità, il che non si verifica nel caso di specie.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575